



REGOLAMENTI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 29 dicembre 2005, n. 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE DEI PRELIEVI D'ACQUA NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO

con delibera n. 2213 del 29 dicembre 2005

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA

il seguente regolamento con decreto n. 338 del 29 dicembre 2005

Art. 1 *Oggetto*

1. Il presente regolamento detta norme sui procedimenti e sui termini per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque, in deroga a quanto previsto dal Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica).

Art. 2 *Disposizioni sui prelievi*

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 23, comma 6 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) e all'articolo 27, comma 8, del Regolamento Regionale n. 41 del 2001, coloro cui è stato rilasciato idoneo titolo concessorio con scadenza il 31 dicembre 2005 possono continuare a prelevare acqua pubblica, salva eventuale diversa determinazione della competente struttura regionale, fino al 31 dicembre 2008.

Art. 3 *Istanze di rinnovo*

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 27, comma 1, nonché dell'art. 36, comma 9 del Regolamento Regionale n. 41 del 2001, i titolari di concessione di acqua pubblica

di cui all'art. 2 possono presentare istanza di rinnovo entro il 31 dicembre 2006. La mancata presentazione dell'istanza comporta decadenza dalla possibilità di continuare il prelievo della risorsa ai sensi dell'art. 2. I rinnovi delle concessioni decorrono dall'1 gennaio 2006.

2. I titolari di concessione di acqua pubblica che non intendono rinnovare la concessione cessano il prelievo e sono tenuti a darne comunicazione ai Servizi territorialmente competenti per gli adempimenti di cui all'art. 35 del citato Regolamento Regionale n. 41 del 2001. I canoni concessori sono dovuti per l'annualità in corso al momento della comunicazione. Per l'anno 2006 sono esonerati dal pagamento del canone coloro che comunicano la cessazione di utenza entro il 31 marzo 2006.

3. Fino all'adozione della direttiva di cui all'articolo 21, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41 del 2001, che stabilisce la durata delle concessioni in funzione dell'uso nel rispetto delle previsioni del Piano di tutela delle acque, tutte le concessioni sono rilasciate o rinnovate per una durata non superiore al 31 dicembre 2015.

Art. 4 *Priorità di istruttoria*

1. Le strutture regionali competenti provvedono all'istruttoria delle istanze di rinnovo analizzando prioritariamente le domande relative alle grandi derivazioni, così come definite dall'art. 1, comma 2, del DLgs 275/93, e poi tutte le altre.

2. In applicazione di quanto previsto agli articoli 2 e 28 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) le istanze di cui al comma 1 sono istruite dando priorità, nell'ordine, all'uso relativo al consumo umano e a quello relativo all'attività agricola.

Art. 5 *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 dicembre 2005

per IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Flavio Delbono

LAVORI PREPARATORI

- Schema di regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2011 del 5 dicembre 2005.
- Parere di conformità sullo schema di Regolamento espresso dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 41 del 21 dicembre 2005.

- Regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2213 del 29 dicembre 2005.
- Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 338 del 29 dicembre 2005.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTE ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'art. 23, comma 6, del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 che concerne **Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271 CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole** è il seguente:

«Art. 23 – Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (omissis)

6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'articolo 1 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, la sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, è ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000. Non sono soggetti a tale adempimento né al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato comunque domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità.».

(omissis)

2) Il testo dell'art. 27, comma 8, del Regolamento Regionale n. 41 del 2001 che concerne **Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica** è il seguente:

«Art. 27 – Rinnovo della concessione (omissis)

8. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.».

NOTE ALL'ART. 3

Comma 1

1) Il testo dell'art. 27, comma 1, del Regolamento Regionale n. 41, del 20 novembre 2001, che concerne **Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica** è il seguente:

«Art. 27 – Rinnovo della concessione

1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla scadenza naturale del titolo, da presentarsi con le modalità indicate all'art. 6. Il richiedente, di norma, è esentato dalla presentazione degli elaborati tecnici previsti ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo.».

(omissis)

2) Il testo dell'art. 36, comma 9, del Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 che concerne **Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica** è il seguente:

«Art. 36 – Prelievi assoggettati a procedura semplificata (omissis)

9. Per il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo l'utente presenta apposita istanza al Servizio almeno sessanta giorni prima della scadenza, con le modalità di cui ai commi 2 e 3. Qualora l'utente non rispetti il termine per la presentazione la domanda di rinnovo è soggetta alla procedura ordinaria. In caso di mancata pronuncia del Servizio, ai sensi dei commi 6 e 7, entro il termine della scadenza della concessione, la stessa si intende rinnovata alle medesime condizioni della originaria.».

Comma 2

3) Il testo dell'art. 35 del Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001 che concerne **Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica** è il seguente:

«Art. 35 – Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza

1. Le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, devono, di norma, essere rimosse a cura e spese del concessionario, ed i luoghi ripristinati.

2. Allo stesso modo, qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata, secondo le prescrizioni del Servizio, di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti, della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garanti-

scano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.

3. Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei seguenti casi:

- a) modifica della destinazione d'uso del pozzo da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza o a ingressione salina;
- b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.

4. Non è in ogni caso consentito il mantenimento del pozzo, qualora l'area sia servita da reti idriche civili o industriali o irrigue, fatto salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 3.

5. Qualora il Servizio non ritenga opportuno, per ragioni tecniche idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.

6. Il Servizio, nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.».

Comma 3

4) Il testo dell'art. 21, comma 2, del Regolamento Regionale 20 novembre 2001 che concerne **Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica** è il seguente:

«Art. 21 – Durata della concessione

(omissis)

2. Con direttiva regionale sono individuati i parametri in relazione ai quali viene determinata la durata della concessione, anche sulla base delle previsioni del Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque e dei Piani territoriali di coordinamento provinciale. Per le infrastrutture acquedottistiche che, per gli impianti industriali e per quelli idroelettrici, la durata viene determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare.».

NOTE ALL'ART. 4

Comma 1

1) Il testo dell'art. 1, comma 2) del DLgs 275/93 che concerne **Riordino in materia di concessione di acque pubbliche** non è riportato. Viene riportata solo la titolazione "Grandi e piccole derivazioni". La distinzione resa necessaria ai fini istruttori è contenuta nel modificato art. 6 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775".

«Art. 6

1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.

2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

- a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;
- b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
- c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
- d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;
- e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;
- f) per uso ittogenico: litri 100 al minuto secondo;
- g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.

3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.».

comma 2

2) L'art. 2 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 che concerne **Disposizioni in materia di risorse idriche** è il seguente:

«Art. 2 – Usi delle acque

1. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

2. Con decreto emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottata

to il regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell'acqua.».

3) Il testo dell'art. 28 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, che concerne Disposizioni in materia di risorse idriche è il seguente:

«Art. 28 – Usi agricoli delle acque

1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo.

2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge, si proceda alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume il relativo provvedimento in conformità alle determinazioni adottate dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo

4, comma 2, della Legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.

4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3.».

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.